

Rassegna di giurisprudenza e di dottrina

IL PUNTO



Consulenti del Lavoro del Lavoro milanesi riconosciuti asseveratori ufficiali in materia di appalti.

Entusiasmante risultato per la Categoria milanese. Con orgoglio annunciamo la sottoscrizione del protocollo di intesa da parte del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano con la Direzione Territoriale del Lavoro di Milano.

Per la prima volta in Italia viene dato pieno riconoscimento al lavoro svolto dai Consulenti del Lavoro tanto che l'asseverazione degli adempimenti retributivi, contributivi e fiscali "verrà considerata dagli organismi di vigilanza come importante indice di genuinità e regolarità dell'appalto, con impegno di tutto il personale di vigilanza di non procedere con atti per responsabilità solidale nei confronti del committente o sub committente se non in caso di comprovate irregolarità o divergenze rispetto al contenuto dell'asseverazione, dandone immediata nozione (oltre che all'obbligato) al professionista asseveratore ed al committente a cui è indirizzata l'asseverazione".

In queste pagine pubblichiamo il testo del Protocollo e il regolamento di attuazione approvato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine lo scorso 17 settembre 2014.

Nel prossimo mese di ottobre sarà organizzato uno specifico incontro nel quale sarà illustrato il contenuto del Protocollo alla presenza della Direzione Territoriale del Lavoro di Milano. Per quanti volessero iniziare subito questa attività, il protocollo è comunque già operativo – previa comunicazione all'Ordine come da Regolamento.

Ringraziamo la Direzione Territoriale del Lavoro di Milano nella persona della Dott. ssa Mariarosaria Simonelli, per l'attenzione e il valore che da sempre riconosce alla nostra Categoria.

COMMISSIONE STUDI E RICERCHE DELL'ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Presidente dell'Ordine:

Giovanni Zingales

Coordinatore scientifico del CSR:

Potito di Nunzio

Sezione Studi e Ricerche: Gilberto Asnaghi, Riccardo Bellocchio, Gianfranco Curci, Stefano Guglielmi, Nicoletta Marra, Morena Domenica Massaini, Erika Montelatici, Roberto Montelatici, Sabrina Pagani, Silvana Pagella, Fabio Pappalardo, Lalla Pollacchini Pagani, Laura Pozzi, Paola Rizzo Sezione Semplificazione normativa: Andrea Asnaghi, Gianluca Belloni, Luca Bonati, Marco Cassini, Stella Crimi, Mariagrazia di Nunzio, Donatella Gerosa,

Alessandro Graziano, Luca Insabato, Paolo Lavagna, Giuseppe Mastalli, Paolo Reja, Daniela Stochino Sezione Scuola e Università: Gabriele Correra, Luciana Mari, Sergio Mastromattei, Alessandro Proia Sezione Formazione e aggiornamento professionale: Gabriele Badi, Francesca Bravi, Alessandro Cornaggia, Isabella Di Molfetta, Luca Paone, Roberto Piceci, Marianna Tissino. EnricoVannicola

L'edizione di Sintesi è ad opera della Sezione Studi e Ricerche

PROTOCOLLO DTL/CPO DI MILANO:

individuazione di "buone prassi" per ottimi e proficui rapporti di collaborazione

esternalizzazione delle attività produttive (appalto, ma non solo) è normale fenomeno della odierna organizzazione del lavoro.

Essa è da sempre all'attenzione dell'Ordine dei Consulenti di Milano che - anche di concerto con il Centro Studi e Ricerche unificato CPO - Ancl di Milano - ha sintetizzato diverse pregnanti iniziative e approfondimenti sull'argomento (solo per ricordare il recente passato: un Convegno nel settembre 2011, un intervento con proposte normative ed operative al Festival del Lavoro di Brescia del 2012, un E-book sull'appalto, una commissione di certificazione unitaria con DTL per contratti di appalto, proposte di modifica normativa condivise con i colleghi lombardi e presentate al Congresso Regionale dell'11 maggio 2014 nell'ambito dell'offerta di proposte ed idee che interagiscano con il recente indirizzo riformista).

L'affermazione nel tessuto economico di linee di lavoro esternalizzate che rispettino le esigenze produttive (specializzazione, diffusione e suddivisione del lavoro) ma che siano al contempo caratterizzate da serietà e garanzie è un compito a cui non può sottrarsi una professione che si vuole ancor di più affermare (come già è in pieno, del resto) quale punto di riferimento qualificato del mercato del lavoro. E' fonte di orgoglio constatare che questa dimensione e caratura viene oggi piena-

mente riconosciuta (non solo a parole, ma concretamente ed operativamente) dalla autorità (la DTL) che è il cuore ed il fulcro dell'attività di vigilanza e controllo sui rapporti di lavoro.

Da sempre i Consulenti di Milano hanno ritenuto, pur nel marasma e nella confusione legislativa (basti pensare ai numerosi e contraddittori interventi dell'ultimo biennio) che la responsabilità solidale, sia pure con le necessarie revisioni da apportare alla norma attuale, sia un meccanismo di controllo e di responsabilizzazione del committente nella catena della esternalizzazione, non di rado teatro di abusi, elusioni, fenomeni di dumping e di dispersione delle tutele sul lavoro.

Tuttavia chi opera sul campo si trova di fronte ad un compito spesso impossibile ed a dilemmi irrisolti: quali documenti presentare? come pervenire ad un controllo efficace? come snellire le operazioni di controllo? come preservare le esigenze di committente ed appaltatore salvaguardando al tempo stesso la delicatezza e riservatezza dei dati e l'esigenza di analisi opportuna? Senza un affronto concreto di queste problematiche, la norma sulla responsabilità solidale rimane "appesa per aria" e tirata da ogni parte, con il risultato (non infrequente nel campo giuslavoristico) che a chi vuole operare con serietà ed efficienza si parano davanti ostacoli burocratici spesso in->>>



Settembre 201

Rassegna di giurisprudenza e di dottrina

>>> sormontabili ed invece chi vuole operare con inganno trova amplissimo rifugio nella farraginosità di norme ed adempimenti.

Il protocollo prevede una grande semplificazione delle operazioni di controllo documentale della regolarità degli adempimenti lavoristici di un appalto (ma si può estendere a qualsiasi esternalizzazione in cui, per norma o per esigenza operativa si avverta la necessità di operare in garanzia, per cui con il termine "appalto" andremo a riferirci al più ampio concetto di attività esternalizzata) attraverso un meccanismo di accertamento professionale (l'asseverazione).

Per il consulente non si tratta di effettuare controlli impossibili o di assumersi responsabilità improprie ma solamente di "fotografare" (e conseguentemente attestare) quello che ricade normalmente sotto la sua diretta osservazione ed attività professionale (il pagamento di retribuzioni e contribuzioni e la corretta esecuzione degli adempimenti in merito) senza estendere la sua opera di certificazione su fatti a cui è estraneo e che ricadranno comunque sotto la responsabilità (e/o la sorveglianza) di appaltatore e committente.

La asseverazione infatti - si vedano i modelli predisposti allegati al protocollo - prevede precisi limiti di individuazione (il periodo, il personale nominativamente individuato, le caratteristiche base del rapporto, le ore di lavoro dichiarate, le posizioni assicurative e retributive, ecc.) che permettono al committente e ad ogni eventuale altro fruitore della stessa di avere una chiara ed immediata rappresentazione del contenuto dell'asseverazione (non presa, pertanto, "a scatola chiusa" ma mantenendo le necessarie, ancorchè sintetiche, funzioni di trasparenza).

Sono stati previsti, per facilitare il compito, due modelli di asseverazione (peraltro adattabili dal consulente, senza tuttavia variarne il contenuto effettivo, in ragione della attività oggetto di asseverazione) che si riferiscono alle due distinte esigenze caratteristiche delle attività di controllo: un modello (utilizzabile in fase di "entrata" dell'appalto) che attesta la regolare costituzione del rapporto di lavoro con il personale ivi impiegato, un secondo modello che attesta mensilmente l'esecuzione dei pagamenti e la regolarità della loro elaborazione rispetto alle norme lavoristiche, contributive, assicurative. Chi lavora nel campo percepisce all'istante che due semplici documenti (che, se generati dallo stesso consulente che elabora le retribuzioni, possono essere realizzati con pochi efficaci controlli mirati) sostituiscono decine, forse centinaia, di documenti e attività di verifica onerosissime, spesso del tutto invasive (inutilmente) o sproporzionate rispetto alle poste in gioco.

Per i colleghi consulenti si tratta di una occasione importante sotto molteplici aspetti:

- una modalità di implemento qualificato della propria attività;
- una valorizzazione della qualità ed importanza del proprio ruolo professionale verso il cliente;
- un passo avanti nel contrasto (sotto un profilo squisitamente operativo) all'abusivismo, all'improvvisazione e al pressapochismo nemici della autentica professionalità.



>>> Per il mondo del lavoro (che molto spesso nemmeno è ben conscio delle implicazioni che la normativa sulle esternalizzazioni comporta!) si tratta di avere a disposizione uno strumento di facilitazione operativa e di garanzia. Al personale ispettivo è offerto un ulteriore ed importante mezzo per il difficile e spesso arduo compito di "separare il grano dal loglio".

Il protocollo, per il momento, è a titolo sperimentale e limitato al solo territorio milanese; inoltre costituisce una attestazione qualificata ma che non elimina la responsabilità solidale, affiancandosi ad essa come importante meccanismo di controllo e di garanzia. Dal successo e dalla diffusione di questa "buona pratica" potranno essere poste le basi, riteniamo, per ulteriori e più proficui sviluppi ed effetti della stessa.

Il regolamento attuativo è stato disposto dal Consiglio Provinciale volutamente snello ed operativo, pur mantenendo quelle condizioni di garanzia (formazione, professionalità, competenza, deontologia) proprie della professione ed adeguate all'argomento. E' corretto affermare che, al di fuori di quanto previsto dal protocollo e dal regolamento di attuazione, non possa esservi per il consulente milanese un meccanismo di certificazione de-

gli adempimenti lavoristici che possa qualificarsi come "asseverazione" (al di fuori, ovviamente, di quelli previsti da leggi o da protocolli e prassi a livello nazionale, come l'Asseco).

Ma l'asseverazione non è l'unico ambito del protocollo, che contiene anche una importantissima presa di posizione e di responsabilità dei Consulenti del lavoro di Milano, nel segno di quel presidio ed affermazione di legalità che non può mancare fra le prerogative di un moderno ordine professionale.

Al punto 5 del protocollo di intesa è infatti prevista – nell'ambito del riconoscimento dell'estensione e della rilevanza del fenomeno dell'esternalizzazione produttiva – una decisa azione disciplinare verso i colleghi che dovessero essere segnalati, a cura degli enti di vigilanza, per attività (non solo tramite asseverazioni compiacenti ma in ogni altro modo) che palesemente concorrano ad organizzare meccanismi frodatori od elusivi della regolarità degli appalti e delle esternalizzazioni.

La parola ora passa agli operatori, nell'auspicio che la prassi qui individuata possa essere colta dal mercato del lavoro e dai colleghi in tutta la sua potenzialità, qualità, efficienza ed efficacia operativa.



Settembre 2014 Jight Rassegna di giurisprudenza e di dottrina





PROTOCOLLO D'INTESA

Fra

la Direzione Territoriale del Lavoro di Milano nella persona del Direttore Dott.ssa Mariarosaria Simonelli,

е

l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano nella persona del Presidente dott. Gianni Zingales,

premesso che:

- a) le Parti sottoscriventi hanno individuato nell'esternalizzazione delle attività produttive un aspetto significativo e diffuso della realtà economica e del mercato del lavoro odierno;
- b) fra i compiti e gli scopi istituzionali della Direzione Territoriale del Lavoro, vi è la promozione di condizioni di lavoro corrette e garantite, insieme con un'efficace azione di contrasto al lavoro irregolare ed a pratiche di dumping retributivo o comunque elusive degli obblighi normativi, contributivi, assicurativi e fiscali;
- c) i Consulenti del Lavoro, sottoposti alle regole deontologiche di categoria ed alla vigilanza degli Ordini Provinciali, costituiscono anche nel territorio milanese un fondamentale punto di riferimento del mondo del lavoro, per la particolare caratura e posizione professionale di garanzia, la cui importanza è riconosciuta anche da molteplici fonti normative (come l'art. 76 del D. Lgs. 276/03, art. 40 DL 112/2008 etc.), oltre che per la quantità di rap-

- porti di lavoro e di imprese assistite;
- d) le Parti hanno sentito la necessità di contribuire, con l'istituzione di buone prassi, alla diffusione di una cultura della legalità, sicurezza e regolarità del lavoro, insieme con un'azione di semplificazione procedurale, anche nel campo dell'esternalizzazione, con particolare riferimento all'istituto della responsabilità solidale, di cui si sottolinea la centralità nell'attuale sistema normativo;
- **e)** le Parti hanno inoltre promosso in merito una comune Commissione di Certificazione per i contratti di appalto;
- f) Viste inoltre le norme di legge in merito alla responsabilità solidale negli appalti, in particolare art. 29 co. 2 del D. Lgs. 276/03 e art. 35 co . 28 della L. 248/2006:

tutto ciò premesso,

1) Le Parti convengono sulla opportunità di individuare e sperimentare una pratica di "asseverazione degli >>>



Settembre 201

Rassegna di giurisprudenza e di dottrina

>>> adempimenti retributivi, contributivi e fiscali" relativamente ai lavoratori coinvolti in un'attività esternalizzata, pratica disciplinata come ai punti che seguono.

1.1) L'asseverazione, già riconosciuta come adempimento esimente ai fini degli obblighi fiscali previsti dall' art. 35 co . 28 della L. 248/2006, per la parte lavoristica ha carattere sperimentale e volontario.

Essa ha il fine di semplificare, omologare ed armonizzare le operazioni di controllo globale della regolarità degli adempimenti retributivi, fiscali ed assicurativi dell'appaltatore o del subappaltatore inerenti la responsabilità solidale in appalto, nonché di fornire un efficace strumento di riferimento, oltre che per le parti contrattuali coinvolte nella esternalizzazione, per il personale operativo ed ispettivo.

- **1.2)** L'asseverazione in argomento verrà considerata dagli organismi di vigilanza come importante indice di genuinità e regolarità dell'appalto, con impegno di tutto il personale di vigilanza di non procedere con atti per responsabilità solidale nei confronti del committente o sub committente se non in caso di comprovate irregolarità o divergenze rispetto al contenuto dell'asseverazione, dandone immediata nozione (oltre che all'obbligato) al professionista asseveratore ed al committente a cui è indirizzata l'asseverazione:
- **1.3)** L'asseverazione, tranne che per le ritenute fiscali, non può in ogni caso costituire liberazione dal sistema della responsabilità solidale in ambito contributivo, assicurativo e retributivo.
- 2) L'asseverazione costituisce una verifica certificata, a cura del profes-

sionista di cui al punto 3 che segue, individuata per nominativo di lavoratore e per periodo di paga, degli adempimenti e dei versamenti relativi al personale impiegato in un determinato appalto, secondo lo schema allegato.

3) La facoltà di asseverazione è riservata agli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, non sospesi o inattivi, in regola con gli adempimenti formativi, che comunichino all'Ordine la volontà di esercitare l'attività di asseverazione.

I detti professionisti dovranno essere assicurati per i rischi professionali inerenti questa specifica attività e seguire una formazione specifica.

E' demandato all'Ordine sottoscrivente di stabilire le modalità della predetta comunicazione, l'accertamento dei requisiti e la regolamentazione della formazione specifica.

Gli estremi della comunicazione all'Ordine (ovvero dell'eventuale provvedimento autorizzativo) andranno specificati su ciascuna asseverazione.

- 4) Gli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro che procedano ad asseverare al di fuori delle condizioni di cui al punto 3 che precede (con esclusione della mera asseverazione prevista dall'35 co. 28 della L. 248/2006), ovvero che asseverino dati non veritieri o comunque in altro modo pratichino o favoriscano abusi per mezzo della procedura asseverativa saranno soggetti a provvedimenti sanzionatori a cura del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Milano secondo le norme deontologiche.
- Riconoscendo le Parti firmatarie la particolare rilevanza, per il cor->>>



Settembre 2014 Jight Rassegna di giurisprudenza e di dottrina

>>> retto funzionamento del mercato del lavoro, del rispetto delle norme relative alla esternalizzazione produttiva, sia riguardo all'appalto che a fattispecie quali il distacco e la somministrazione di lavoro, su segnalazione specifica e documentata degli Enti di vigilanza firmatari del presente protocollo, il Consiglio Provinciale del'Ordine dei Consulenti del Lavoro procederà ad azioni disciplinari nei confronti di propri iscritti che palesemente organizzino attività (o comunque vi con-

corrano) volte ad eludere la regolarità degli appalti e delle esternalizzazioni, con la messa in atto di veri e propri sistemi, meccanismi o catene a vario titolo interpositori o fraudolenti.

6) Le Parti concordano di stabilire momenti comuni di formazione, di confronto e di promozione – anche pubblica – dei contenuti e delle finalità del presente protocollo e della normativa sulla regolarità delle esternalizzazioni produttive ed ogni sua evoluzione.

Direzione Territoriale del Lavoro di Milano

Il Direttore Dott.ssa Mariarosaria Simonelli

Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano

Il Presidente Dott. Giovanni Zingales

Milano, 25 luglio 2014

Allegato: modelli di asseverazione.



Rassegna di giurisprudenza e di dottrina

	ASSEVERAZ	ZIONE					
Il sottoscritto, abilita Consulenti del Lavoro di Milano previste dalla convenzione con	to all'esercizio della prese o al ndal	ente dichiarazione, i , dichiarando d	n quanto iscritto i essere inoltre n	all'Ordine dei elle condizioni			
relativamente al contratto di subappalto stipulato fra							
ASSEVERA							
sulla base della documentazio sottoscritto (libro unico del lavo correttamente adempiuto, per i samento delle relative ritenute lavoratori regolarmente in forza	oro, mod. f/24, modd. U l mese di, ag fiscali, inerenti alle somn	ni-Emens, etc.) che li obblighi retributiv ne iscritte* nelle pre	il predetto suba vi e contributivi, 1 dette scritture pe	ppaltatore ha nonché al ver-			
nominativo (4)	codice fiscale	qualifica	ore lavorate	periodo			
Documenti esaminati / elabora - mod Unilav.: comunicazioni - libro unico del lavoro del con per il periodo; - Mod. F/24 periodo Modd. Dm/10 e Uni E-mer al personale aziendale; - Documentazione versamenti - Altro	di assunzione/trasformanplessivo organico azieno pagato interamente il ns periodotra	dale, inclusi tutti i la	avoratori suddet ; matica ad Inps				
* La presente asseverazione ri fiscali e previdenziali e le ret a dimostrazione dell'effettivo	ribuzioni registrate (com	prese le ore lavorat	te) nonché le qui				
Città, lì	Il Professionista (timb	ro e firma)					

Note al modello (da non replicare nella singola asseverazione):

- 1. L'asseverazione è riservata al consulente in regola con le norme del Protocollo di Intesa e con quelle stabilite in merito dall'Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano.
- 2. L'asseverazione può riguardare l'intera azienda o anche un singolo e ben determinato appalto, cantiere o simili, di cui (se è significativo) possono esser citate anche le autorizzazioni al subappalto od altri indicatori caratteristici.
- 3. Importante: attraverso l'indicazione delle ore lavorate si mette in condizione il committente di esercitare un controllo sulle risultanze ore/uomo congrue per effettuare il lavoro, senza che l'asseveratore sia coinvolto su eventuale "nero" a lui sconosciuto. Le ore specificate sono individuate solo per ciascun lavoratore subordinato contenuto nella asseverazione.
- 4. Per i lavoratori, è sufficiente un elenco semplice con pochissimi dati in grado di individuarli inequivocamente e di precisare anche la qualità dell'apporto in senso generale. Se la legge sulla responsabilità solidale comprende anche lavoratori autonomi o parasubordinati, gli stessi andranno inseriti nella asseverazione.
- 5. L'asseverazione si basa non sulla semplice "conoscenza del cliente" bensì su una analisi ed una verifica protocollare di documenti e fatti elencati (ancorché elaborati dall'asseveratore) e specificati nella asseverazione.
- 6. L'asseveratore precisa limiti e qualità del contenuto dell'asseverazione.
- 7. L'asseveratore accerta la legittimità- anche sulla base di certificazioni di terzi (o proprie), se richieste per leggedelle eventuali compensazioni a credito
- 8. Il presente modello potrà essere adeguato, mantenendo le informazioni essenziali, alla fattispecie asseverata.



Rassegna di giurisprudenza e di dottrina

ASSEVERAZIONE						
Il sottoscritto, nato a il, c. f, con studio in, abilitato all'esercizio della presente dichiarazione, in quanto iscritto all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano al n dal, dichiarando di essere inoltre nelle condizioni previste dalla convenzione con DTL Milano del 2014 (come da comunicazione n del) (1)						
relativamente al contratto di subappalto stipulato fra						
ASSEVERA						
sulla base della documentazione di lavoro esaminata e/o direttamente realizzata con l'assistenza del sottoscritto (libro unico del lavoro, mod. f/24, modd. Uni-Emens, comunicazioni UNILAV etc.) che il predetto appaltatore/subappaltatore ha regolarmente inseriti e denunciati nel proprio organico i seguenti lavoratori*						
nominativo (3)	codice fiscale	qualifica	tipo contratto	data assunzione/inizio		
Posizioni assicurative rigu	ıardanti il personale	e sopraelencato				
INPS INAIL C. EDILE (di) ALTRI ENTI (specificare)		•••••				
Documenti esaminati / elaborati: n (4)						
- modd. Unilav.: comunica- comunicazioni agli enti p - Altro	azioni di assunzione orevidenziali	e/trasformazione	dei lavoratori sudo	letti;		
*La presente asseverazione riguarda esclusivamente la regolare denuncia ed inquadramento						
del personale elencato (5,	6)			In fede		
Città, lì	Il Profession	ista (timbro e firn	na)			

Note al modello (da non replicare nella singola asseverazione):

- 1. L'asseverazione è riservata al consulente in regola con le norme del Protocollo di Intesa e con quelle stabilite in merito dall'Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano.
- **2.** L'asseverazione può riguardare l'intera azienda o anche un singolo e ben determinato appalto, cantiere o simili, di cui (se è significativo) possono esser citate anche le autorizzazioni al subappalto od altri indicatori caratteristici.
- **3.** Per i lavoratori, è sufficiente un elenco semplice con pochissimi dati in grado di individuarli inequivocamente e di precisare anche la qualità dell'apporto in senso generale. Se la legge sulla responsabilità solidale comprende anche lavoratori autonomi o parasubordinati, gli stessi andranno inseriti nella asseverazione.
- **4.** L'asseverazione si basa non sulla semplice "conoscenza del cliente" bensì su una analisi ed una verifica protocollare di documenti e fatti elencati (ancorché elaborati/formati dall'asseveratore) e specificati nella asseverazione.
- 5. L'asseveratore precisa limiti e qualità del contenuto dell'asseverazione.
- 6. Il presente modello potrà essere adeguato, mantenendo le informazioni essenziali, alla fattispecie asseverata.

Rassegna di giurisprudenza e di dottrina



REGOLAMENTO PER ASSEVERAZIONE SU ESTERNALIZZAZIONI

A seguito del protocollo d'intesa del 25 luglio 2014 tra questo Consiglio e la DTL di Milano, i colleghi Consulenti che vorranno accreditarsi per pratiche di asseverazione in materia di appalto ed esternalizzazioni produttive, dovranno attenersi alle seguenti disposizioni.

- 1. Comunicare preliminarmente la propria volontà in merito all'Ordine secondo il modello allegato.
- 2. Citare gli estremi della predetta comunicazione su ogni asseverazione rilasciata.
- **3.** Accertarsi ed autocertificare che la propria polizza professionale copra anche i rischi eventuali per l'attività di asseverazione (può essere anche una semplice estensione di rischio rispetto alla polizza RCP esistente).
- **4.** Partecipare per ogni biennio ad almeno 8 ore di formazione in tema di:
- appalti ed esternalizzazioni produttive;
- asseverazione e certificazione.

Dette ore saranno valide ai fini del computo della formazione continua e dovranno essere assolte unicamente presso soggetti/ eventi accreditati secondo le regole della formazione continua.

Potranno essere valide a tal fine le ore di formazione, con le caratteristiche precedenti, già effettuate nel biennio 2013/14.

In caso contrario, per iniziare l'attività di asseverazione nell'immediato almeno 4 ore (con le caratteristiche di cui sopra) dovranno essere effettuate entro il 31.03.2015.

5. Autodichiarare o far certificare l'avvenuta formazione continua al termine di ogni biennio secondo le regole in atto presso l'Or-

dine, con l'obbligo di specificare anche la formazione specifica di cui al punto 4.

- **6.** Procedere ad asseverazione:
- in presenza di un appalto (e di un soggetto appaltatore) ovvero di un contratto di esternalizzazione che presentino requisiti di genuinità;
- dopo esame attento e probante (in particolare rispetto alla effettività dei pagamenti) della documentazione aziendale;
- secondo gli schemi approvati ed allegati al protocollo d'intesa (eventualmente adattabili rispetto alla singola situazione).
- **7.** Astenersi dal procedere con la singola asseverazione in caso di elementi dubbi o ambigui riscontrati rispetto ai soggetti, alla documentazione esaminata o agli inquadramenti retributivi, assicurativi e previdenziali.
- **8.** Astenersi dalla asseverazione in caso di perdita, anche temporale, dei requisiti professionali atti a svolgere la professione e/o l'asseverazione.
- **9.** Astenersi dal favorire pratiche volte ad eludere gli obblighi di legge in tema di appalto, distacco, somministrazione di lavoro o esternalizzazioni produttive in genere.
- **10.** Raccogliere le asseverazioni effettuate in ordine di data e soggetto asseverato e conservarle per almeno 5 anni.
- **11.** Collaborare ad ogni eventuale attività di accertamento della regolarità delle asseverazioni e della propria posizione di asseveratore da parte di questo Ordine e degli Enti di Vigilanza.

Regolamento approvato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano nella seduta del 17 settembre 2014

ALL'ORDINE DEI CDL DI MILANO Via Aurispa 7 MILANO

Comunicazione ai sensi Protocollo di Intesa CPO Milano – DTL Milano del 25 luglio 2014
Il sottoscritto,
nato a, c. f,
con studio in,
iscritto all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano al n dal,
dichiara
di voler esercitare attività di asseverazione ai sensi del protocollo CPO-DTL Milano del 25 luglio 2014 nonchè di essere nelle condizioni previste dal protocollo in oggetto, ed in particolare:
a) di essere in perfetta conoscenza dei contenuti del Protocollo di Intesa e del Regolamento approvato da codesto Ordine in merito all'attività di asseverazione di cui al Protocollo in oggetto;
b) di attenersi strettamente a quanto previsto dai predetti Protocollo e Regolamento e dai successivi aggiornamenti degli stessi;
c) di essere in regola con la Formazione Continua e che la stessa sarà autocertificata o attestata a codesto Ordine Provinciale secondo le regole in atto, nonchè che è/verrà attuata e certificata anche la formazione specifica per attività di asseverazione di cui al Regolamento di questo Ordine;
d) che non vi sono provvedimenti sospensivi in atto o condizioni di impraticabilità della professione;
e) di essere assicurato con polizza n che copre espressamente anche le attività di asseverazione;.

In fede

Settembre 2014

Rassegna di giurisprudenza e di dottrina







Consulenti del Lavoro ▼ Consiglio Provinciale dell'Ordine di Milano


PROTOCOLLO d'INTESA

Fra

la Direzione Territoriale del Lavoro di Milano nella persona del Direttore Dott.ssa Mariarosaria Simonelli,

е

l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano nella persona del Presidente dott. Gianni Zingales,



premesso che:

- a) le Parti sottoscriventi hanno individuato nell'esternalizzazione delle attività produttive un aspetto significativo e diffuso della realtà economica e del mercato del lavoro odierno;
- b) fra i compiti e gli scopi istituzionali della Direzione Territoriale del Lavoro, vi è la promozione di condizioni di lavoro corrette e garantite, insieme con un'efficace azione di contrasto al lavoro irregolare ed a pratiche di dumping retributivo o comunque elusive degli obblighi normativi, contributivi, assicurativi e fiscali;
- c) i Consulenti del Lavoro, sottoposti alle regole deontologiche di categoria ed alla vigilanza degli Ordini Provinciali, costituiscono anche nel territorio milanese un fondamentale punto di riferimento del mondo del lavoro, per la particolare caratura e posizione professionale di garanzia, la cui importanza è riconosciuta anche da molteplici fonti normative (come l'art. 76 del D. Lgs. 276/03, art. 40 DL 112/2008 etc.), oltre che per la quantità di rapporti di lavoro e di imprese assistite;
- d) le Parti hanno sentito la necessità di contribuire, con l'istituzione di buone prassi, alla diffusione di una cultura della legalità, sicurezza e regolarità del lavoro, insieme con un'azione di semplificazione procedurale, anche nel campo dell'esternalizzazione, con particolare riferimento all'istituto della responsabilità solidale, di cui si sottolinea la centralità nell'attuale sistema normativo;
- e) le Parti hanno inoltre promosso in merito una comune Commissione di Certificazione per i contratti di appalto;
- f) Viste inoltre le norme di legge in merito alla responsabilità solidale negli appalti, in particolare art. 29 co. 2 del D. Lgs. 276/03 e art. 35 co . 28 della L. 248/2006;

tutto ciò premesso,

- 1) Le Parti convengono sulla opportunità di individuare e sperimentare una pratica di "asseverazione degli adempimenti retributivi, contributivi e fiscali" relativamente ai lavoratori coinvolti in un'attività esternalizzata, pratica disciplinata come ai punti che seguono.
- 1.1) L'asseverazione, già riconosciuta come adempimento esimente ai fini degli obblighi fiscali previsti dall' art. 35 co . 28 della L. 248/2006, per la parte lavoristica ha carattere sperimentale e volontario.
- Essa ha il fine di semplificare, omologare ed armonizzare le operazioni di controllo globale della regolarità degli adempimenti retributivi, fiscali ed assicurativi dell'appaltatore o del subappaltatore inerenti la responsabilità solidale in appalto, nonché di fornire un efficace strumento di riferimento, oltre che per le parti contrattuali coinvolte nella esternalizzazione, per il personale operativo ed ispettivo.
- 1.2) L'asseverazione in argomento verrà considerata dagli organismi di vigilanza come importante indice di genuinità e regolarità dell'appalto, con impegno di tutto il personale di vigilanza di non procedere con atti per responsabilità solidale nei confronti del committente o sub committente se non in caso di comprovate irregolarità o divergenze rispetto al contenuto dell'asseverazione, dandone immediata nozione (oltre che all'obbligato) al professionista asseveratore ed al committente a cui è indirizzata l'asseverazione;
- 1.3) L'asseverazione, tranne che per le ritenute fiscali, non può in ogni caso costituire liberazione dal sistema della responsabilità solidale in ambito contributivo, assicurativo e retributivo.







- 2) L'asseverazione costituisce una verifica certificata, a cura del professionista di cui al punto 3 che segue, individuata per nominativo di lavoratore e per periodo di paga, degli adempimenti e dei versamenti relativi al personale impiegato in un determinato appalto, secondo lo schema allegato.
- 3) La facoltà di asseverazione è riservata agli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, non sospesi o inattivi, in regola con gli adempimenti formativi, che comunichino all'Ordine la volontà di esercitare l'attività di asseverazione.

I detti professionisti dovranno essere assicurati per i rischi professionali inerenti questa specifica attività e seguire una formazione specifica.

E' demandato all'Ordine sottoscrivente di stabilire le modalità della predetta comunicazione, l'accertamento dei requisiti e la regolamentazione della formazione specifica.

Gli estremi della comunicazione all'Ordine (ovvero dell'eventuale provvedimento autorizzativo) andranno specificati su ciascuna asseverazione.

- 4) Gli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro che procedano ad asseverare al di fuori delle condizioni di cui al punto 3 che precede (con esclusione della mera asseverazione prevista dall'35 co . 28 della L. 248/2006), ovvero che asseverino dati non veritieri o comunque in altro modo pratichino o favoriscano abusi per mezzo della procedura asseverativa saranno soggetti a provvedimenti sanzionatori a cura del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Milano secondo le norme deontologiche.
- 5) Riconoscendo le Parti firmatarie la particolare rilevanza, per il corretto funzionamento del mercato del lavoro, del rispetto delle norme relative alla esternalizzazione produttiva, sia riguardo all'appalto che a fattispecie quali il distacco e la somministrazione di lavoro, su segnalazione specifica e documentata degli Enti di vigilanza firmatari del presente protocollo, il Consiglio Provinciale del'Ordine dei Consulenti del Lavoro procederà ad azioni disciplinari nei confronti di propri iscritti che palesemente organizzino attività (o comunque vi concorrano) volte ad eludere la regolarità degli appalti e delle esternalizzazioni, con la messa in atto di veri e propri sistemi, meccanismi o catene a vario titolo interpositori o fraudolenti.

6) Le Parti concordano di stabilire momenti comuni di formazione, di confronto e di promozione – anche pubblica – dei contenuti e delle finalità del presente protocollo e della normativa sulla regolarità delle esternalizzazioni produttive ed ogni sua evoluzione.

Direzione Territoriale del Lavoro di Milano

il Direttore

ott.ssa Mariarosaria Simonelli

Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano

Il Presidente

Dott. Giovanni Zingales

Milano, 25 luglio 2014

Allegato: modelli di asseverazione.

